

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

PROVINCIA DI AVELLINO

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Avvio di un percorso condiviso volto alla creazione di una o più comunità energetiche sul territorio del Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE

Premesso che:

- nel novembre 2016, la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato *Clean Energy for all Europeans Packag* (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'UE con l'accordo di Parigi. La proposta ha portato all' adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza assumono le Direttive 2018/2001 (che introduce la Comunità di Energia Rinnovabile) e 944/2019 (che definisce le Comunità Energetiche dei Cittadini);
- con il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Decreto Milleproroghe), come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono state introdotte anche nel nostro Paese le "Comunità energetiche rinnovabili" previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), quali forme di aggregazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni locali e piccole e medie imprese finalizzate alla condivisione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in direzione di uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita e sullo sviluppo di energia a chilometro zero;
- con il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 si è proceduto ad attuare la direttiva (UE) 2018/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia proveniente da fonti rinnovabili;
- il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), approvato in via definitiva con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 luglio 2021 sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344, ha stanziato più di 2 miliardi di euro per installare 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità energetiche rinnovabili puntando sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, quelli cioè più a rischio di spopolamento
- con l'art. 42-bis del D.L. n.162 del 2019 cd. "Milleproroghe", convertito dalla Legge. n. 8/2020 (pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2020), ha deciso di recepire in anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare "Comunità di Energia Rinnovabile" (CER);
- con la Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- il M.I.S.E. ha emanato specifici incentivi per supportare la creazione di CER, che sono compatibili con il cosiddetto "Superbonus" del 110%;
- la Regione Campania ha emanato la L.R. 29 dicembre 2020, n.38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 della Regione Campania- Legge di stabilità regionale per il 2021" con la quale, in attuazione del D.L. n. 162 del 2019 e del decreto attuativo 16 settembre 2020 del MiSE, ha promosso l'istituzione di Comunità energetiche quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di favorire l'autoconsumo, la produzione e lo scambio di

energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;

Rilevato che:

- l'art. 31 del D. lgs. n. 199/2021 ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 amplia la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile a 1MW e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
 - o possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
 - o per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
 - o l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;
 - o nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;

Vista la Delibera G.R. n. 451 del 01.09.2022 con la quale la Regione Campania ha previsto di programmare, a valere sulle economie degli Avvisi emanati in attuazione della Delibera di G.R. n. 426 del 17/09/2019, risorse per uno stanziamento iniziale pari ad € 1.000.000,00 per promuovere la costituzione di "Comunità energetiche rinnovabili e Solidali", individuando le Amministrazioni di Comuni Campani con meno di 5.000 abitanti quali soggetti promotori in ottica complementare e sinergica rispetto alle misure attuative previste dal Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR);

Dato atto che:

- quanto previsto dalla DGR n. 451 del 01/09/2022 si colloca sulla scia degli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020 O.S. 4.2 "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" ove si incentivano, previa diagnosi energetica, investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo delle imprese, ponendosi, altresì, in consonanza con la proposta di PR FESR Campania 2021/2027, approvata con la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del 28/04/2022 e in fase di negoziato con i Servizi della Commissione europea per l'adozione definitiva, ove si include, tra le altre, azioni di sostegno alla transizione, al risparmio e alla sostenibilità energetica, anche mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che prevedono in via prioritaria interventi per promuovere l'autoconsumo termico ed elettrico di comunità energetiche e di imprese favorendo l'accumulo e i settori a più alta intensità energetica;
- con la summenzionata delibera è stato demandato, altresì, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la predisposizione dei conseguenziali avvisi pubblici e le ulteriori attività di competenza;

Atteso che questa Civica Amministrazione intende favorire la costituzione sul proprio territorio della Comunità Energetica Rinnovabile "Comunità Energetica Rinnovabile Antica Plagianum", che aggreghi utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata per beneficiare degli incentivi dello Stato nel corso degli anni a venire e degli incentivi del PNRR;

Richiamato il disposto di legge, che testualmente recita: "clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo principale della comunità quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- e) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera
- a), punto 1, ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
- f) l'energia autoprodotta utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- g) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
- h) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- i) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
- j) nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, lettera a), la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.";

Considerato che:

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (*prosumer*), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;
- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di *governance* nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio:
- si stanno aprendo diverse opportunità per la diffusione di questo innovativo modello di condivisione dell'energia quali incentivi statali, bandi regionali e finanziamenti del PNRR che permetteranno che diversi edifici comunali, privati, commerciali e industriali si dotino nei prossimi mesi di impianti di produzione di energia rinnovabile;
- in tale contesto, il Comune di Santo Stefano del Sole vuole avere un ruolo centrale nel promuovere tale modello delle CER quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale, proponendosi quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini e la predisposizione di tutti i passaggi per la effettiva realizzazione di comunità energetiche;

- questa Civica Amministrazione ha avviato con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 102 del 24.11.2022 "Partecipazione del Comune di Santo Stefano del Sole alle procedure concorsuali previste dal D.D. n°. 865 del 03.10.2022 "Attuazione della DGR 451/2022 Avviso per la concessione di contributi a favore dei comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di "Comunità energetiche rinnovabili e solidali". Atto di indirizzo." e n. del "Direttive (UE) 2018/2001-2019/944/ e art. 31 D.lgs. n. 199/2021 Indirizzi per la costituzione della comunità energetica rinnovabile. Approvazione dello schema di manifestazione d'interesse per l'adesione ad una comunità energetica rinnovabile (CER) nel territorio comunale di Santo Stefano del Sole." un percorso volto alla istituzione di una o più comunità energetiche, come definite dall'art.42-bis del D.L. del 30 dicembre 2019 n.162 e dalle successive previsioni regolamentari attuative;
- l'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura: i. Benefici
 ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza
 dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;
 - ii. Benefici economici: considerato che l'autoproduzione e l'autoconsumo *in situ* di energia consente una riduzione di costi;
 - iii. Benefici di carattere sociale permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica;

INVITA I CITTADINI

ad aderire alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all'istituzione di una o più comunità energetiche nel territorio del Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE

In particolare, i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale possono entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile, in qualità di:

- **Produttore di energia**: l'impianto di produzione deve avere potenza nominale <u>non</u> superiore ad 1 MW. L'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/21 (15 marzo 2021), nonché impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data purché la loro potenza nominale totale non superi il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%;
- Futuri Produttori di energia: nel caso che siano progettati o in atto lavori di realizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- Consumatore: in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD).

Per maggiori dettagli è possibile contattare il Comune ai seguenti recapiti:

e-mail: settoreamministrativo@comune.santostefanodelsole.av.it

pec: comunesantostefanodelsole@legalmail.it

tel: 3899375416

E' possibile presentare domanda dal 03/04/2023 al 30/06/2023 compilando il MODELLO allegato al presente Avviso pubblico da trasmettere al Comune di Santo Stefano del Sole nelle seguenti modalità:

consegna a mano al protocollo;

tramite pec: comunesantostefanodelsole@legalmail.it